



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DENOZZA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTARELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DI NELLA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DENOZZA

Seduta del 28/10/2021

FATTO

Parte ricorrente espone:

- di aver stipulato con l'intermediario il contratto di finanziamento n.***662, con decorrenza da gennaio 2016, estinto anticipatamente nell'agosto 2016, in corrispondenza della 8^a rata su 60;
- che in sede di conteggio estintivo l'intermediario rimborsava € 931,73 a titolo di interessi e € 125,84 a titolo di commissione di gestione;
- circa il rimborso degli interessi, che l'art. 4 del modulo SECCI sull'estinzione anticipata indica un sistema di calcolo del rimborso degli interessi strettamente proporzionale, al pari di quanto previsto per la retrocessione della quota parte delle commissioni di gestione; pur volendo ammettere, come sostenuto dall'intermediario, l'esistenza di un contrasto con quanto previsto dall'art. 2 del modulo, verrebbe in rilievo il criterio di specialità;
- quanto alle commissioni d'istruttoria e le provvigioni dell'intermediario, che, in virtù



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

della sentenza della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 e del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, il consumatore in caso di estinzione anticipata ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, indipendentemente dalla natura *recurring* o *up front*.

- Chiede il rimborso *pro rata temporis* degli interessi e delle commissioni A e C e con vittoria di spese ed interessi.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario sostiene:

- che il contratto in questione è stato estinto anticipatamente in data 31/08/2016, come da conteggio estintivo;
- di aver "già rimborsato al ricorrente tutti gli oneri dovuti in base alla normativa italiana e al costante, decennale orientamento da sempre tenuto al riguardo dalla Banca d'Italia, dall'Arbitro Bancario Finanziario e dal Giudice ordinario";
- che la sentenza Lexitor non è applicabile al caso di specie (per plurime ragioni - cfr. controdeduzioni);
- che l'ABF ha costantemente riconosciuto la conformità del modulo contrattuale in oggetto all'art. 125 *sexies* TUB;
- che la richiesta di rimborso degli interessi è manifestamente infondata in quanto la cliente ha corrisposto gli interessi solo sulle 8 quote scadute fino al momento dell'estinzione anticipata: gli interessi per le 52 rate residue sono stati rimborsati in conto estintivo per l'importo di € 931,73 in base a quanto previsto dal piano di ammortamento alla francese;
- che anche il Collegio di Coordinamento nella pronuncia n. 10003 del 2016 ha confermato che non si possa utilizzare il criterio *pro rata temporis* per il calcolo degli interessi da restituire nel caso in cui sia utilizzato un piano di ammortamento alla francese;
- che le commissioni corrisposte alla mandataria per la gestione del finanziamento sono state già restituite in sede di conteggio estintivo;
- che sono *upfront*, e dunque non rimborsabili, sia le commissioni della mandataria per il perfezionamento del finanziamento che le provvigioni dell'intermediario del credito, queste ultime fatturate al finanziatore da un soggetto terzo e dal finanziatore riaddebitate al cliente;
- quanto alle spese di assistenza tecnica, che è assente la prova della sopportazione del relativo costo.
- Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

La documentazione in atti conferma quanto sostenuto dalle parti in merito all'avvenuta estinzione del prestito con effetti al 31/08/2016, dopo il pagamento di 8 rate sulle 60 complessive.

Il Collegio ricorda anzitutto che con la legge n. 106 del 23/7/2021 di conversione del D.l. n.73/2021 (pubblicata sulla G.U. n. 176 del 24.7.2021 ed entrata in vigore il successivo 25.7.2021), è stato riformulato l'art. 125 *sexies* TUB.



La medesima legge di conversione prevede, con riferimento alla successione delle norme nel tempo, che:

“Alle estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d’Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”.

Sulle implicazioni di tale intervento normativo, è intervenuto con la decisione n.21676/21 il Collegio di Coordinamento, esprimendo il seguente principio di diritto: *“in applicazione della Novella legislativa di cui all’art. 11-octies, comma 2°, ultimo periodo, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito in legge n. 106 del 23 luglio 2021, in caso di estinzione anticipata di un finanziamento stipulato prima della entrata in vigore del citato provvedimento normativo [25/7/2021], deve distinguersi tra costi relativi ad attività soggette a maturazione nel corso dell’intero svolgimento del rapporto negoziale (c.d. costi recurring) e costi relativi ad adempimenti preliminari alla concessione del prestito (c.d. costi up front).*

Da ciò consegue la retrocedibilità dei primi e non anche dei secondi, limitatamente alla quota non maturata degli stessi in ragione dell’anticipata estinzione, così come meglio illustrato da questo Collegio nella propria decisione n. 6167/2014”.

Ne deriva la necessità di distinguere nell’ambito delle domande avanzate dalla parte ricorrente quelle relative al rimborso di costi up - front (costi relativi ad attività svolte in occasione della concessione del prestito che hanno esaurito in quella fase la loro efficacia) e di costi recurring (costi relativi ad attività il cui svolgimento si è articolato nel corso dell’intero sviluppo del rapporto).

Solo i secondi saranno da considerare soggetti a rimborso, nei limiti , ovviamente , della quota non maturata.

Con riferimento al caso di specie, va rilevato che le Commissioni mandataria – perfezionamento, di cui alla lettera a del contratto, vanno considerate come costi *up front* e, quindi, come tali, e come si è appena detto, non rimborsabili.

Quanto alle provvigioni intermediario di cui alla lett. c del contratto, nel modulo SECCI vi sono due soggetti indicati come intermediari del credito, ma in contratto risulta l’intervento solo di uno di essi. Si osserva che, diversamente dalla qualifica indicata nel SECCI di intermediario finanziario iscritto ex art. 106 TUB (cfr. la casella barrata nella sezione del modulo sopra riportata), il soggetto intervenuto in contratto [St***.spa] non risulta iscritto nel relativo albo tenuto presso Banca d’Italia. Nel timbro tale soggetto non spende nessuna altra qualifica riconducibile all’attività di intermediario del credito (agente o mediatore), né dichiara di operare per conto di terzi. Non è allegato l’accordo distributivo, né la fattura.

L’altro soggetto indicato nel SECCI quale intermediario del credito [At***.Spa] risulta viceversa un intermediario finanziario ex art. 106 TUB, ma non risulta intervenuto in fase di stipula.



In sostanza, nel caso di specie, risultando due soggetti nel SECCI (indicati come intermediari ex art. 106 TUB) ma essendo un solo soggetto effettivamente intervenuto in contratto, per il quale (appurato che non è intermediario finanziario ex art. 106 TUB) non è possibile identificare se sussiste la qualifica di intermediario del credito (agente o mediatore), che non viene spesa nel timbro, ne deriva una sostanziale opacità circa il soggetto intervenuto effettivamente in contratto e le attività da lui svolte, con la conseguenza che la clausola va assoggettata alla disciplina delle clausole *recurring*.

La ricorrente chiede anche la restituzione della quota non maturata degli interessi, al netto di quanto corrisposto in sede di conteggio estintivo (€ 931,73), calcolata in misura proporzionale alla vita residua del finanziamento (€ 123,97), facendo riferimento alla previsione del punto 4 del SECCI relativo all'estinzione anticipata.

L'intermediario sostiene la rimborsabilità degli interessi in caso di estinzione anticipata secondo quanto indicato al punto 2 del SECCI. Tuttavia, mentre alla sez. 2 del modulo SECCI è previsto che le rate sono calcolate secondo un piano di ammortamento alla francese, alla sez. 4 dello stesso modulo, a cui fa espresso rinvio l'art. 11 del contratto (cfr. sopra), gli interessi sono inclusi tra le voci da rimborsare in caso di estinzione anticipata secondo il criterio *pro rata temporis*. Nel caso di specie risulta prodotto dall'intermediario il piano di ammortamento del prestito che evidenzia gli interessi, non sottoscritto però dalla cliente (cfr. pag 32 e 33, ctd).

Si richiama allora l'orientamento condiviso dai Collegi secondo cui, data l'ambiguità della clausola, deve essere applicato il criterio *pro rata temporis* anche per la restituzione della quota interessi (se oggetto di specifica domanda) ai sensi dell'art. 1370 c.c. e, più in particolare, dell'art. 35, comma 2 d.lgs. n. 206 del 2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole al consumatore), in quanto nel modulo SECCI allegato al contratto è previsto, da un lato, che gli interessi vadano restituiti con il criterio *pro rata temporis* e, dall'altro, che le rate del finanziamento sono calcolate secondo il piano di ammortamento alla francese (cfr. *ex multis* Collegio di Milano Decisione n. 16230/2020).

Applicando ora i suddetti criteri si ottiene la seguente tabella:

Dati di riferimento del prestito									
Importo del prestito		€ 6.041,88		Tasso di interesse annuale			7,47%		
Durata del prestito in anni		5		Importo rata			121,00		
Numero di pagamenti all'anno		12		Quota di rimborso pro rata temporis			86,67%		
Data di inizio del prestito		01/01/2016		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi			76,48%		
rate pagate	8	rate residue	52	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Interessi				1.218,12	Recurring	86,67%	1.055,70	931,73	123,97
Commissioni mandataria perfezionamento (A)				145,20	Upfront	0,00%	0,00		0,00
Provvigioni intermediario (C)				667,92	Recurring	86,67%	578,86		578,86
Totale									702,84

Importo che deve essere arrotondato a € 703,00.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Non può essere accolta la domanda di risarcimento danni per le spese di difesa stante la natura del giudizio avanti all'ABF e il carattere seriale del ricorso.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 703,00, oltre interessi dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA